

REGIONE  
TOSCANA



Repubblica Italiana

# BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Prima n. 39

venerdì, 5 agosto 2011

Firenze

Bollettino Ufficiale: via F. Baracca, 88 - 50127 Firenze - Fax: 055 - 4384620

Portineria

tel. 055-438.46.22

E-mail:

[redazione@regione.toscana.it](mailto:redazione@regione.toscana.it)

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

**L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.**

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

## SOMMARIO

---

**SEZIONE I**

---

**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2011, n. 36

**Modifiche all'articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).** *pag. 3*

\_\_\_\_\_

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2011, n. 37

**Disposizioni sul commissariamento di cui all'articolo 81 della legge regionale 20 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011).** *" 4*

\_\_\_\_\_

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2011, n. 38/R

**Regolamento di attuazione della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 "Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo).** *" 5*

---

**SEZIONE II**

---

**CONSIGLIO REGIONALE****- Ordini del giorno**

ORDINE DEL GIORNO 27 luglio 2011, n. 52

**Approvato nella seduta del Consiglio regionale del 27 luglio 2011 collegato alla proposta di legge di iniziativa popolare, ex articolo 74 dello Statuto, n. 4 (Istituzione del Comune di Casentino mediante fusione dei Comuni già facenti parte della Comunità Montana del Casentino).** *" 18*

\_\_\_\_\_

ORDINE DEL GIORNO 27 luglio 2011, n. 104

**Approvato nella seduta del Consiglio regionale del 27 luglio 2011 collegato alla proposta di legge di iniziativa popolare, ex articolo 74 dello Statuto, n. 4 (Istituzione del Comune di Casentino mediante fusione dei Comuni già facenti parte della Comunità Montana del Casentino).** *" 18*

\_\_\_\_\_

**SEZIONE I****LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2011, n. 36

**Modifiche all'articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).**

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
promulga

la seguente legge:

**PREAMBOLO**

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta dell'11 luglio 2011;

Considerato quanto segue:

1. Al fine di migliorare la prevenzione del rischio idrogeologico, idraulico e sismico nell'ambito di una più coerente e funzionale pianificazione del territorio, è necessario rendere più efficace l'esito del controllo regionale, prevedendo che i comuni possano approvare i loro strumenti di pianificazione e atti di governo del territorio solo dopo aver acquisito l'esito positivo del controllo da parte della struttura regionale competente.

Approva la presente legge

**Art. 1**

Modifiche all'articolo 62 della l.r. 1/2005

1. L'articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), è sostituito dal seguente:

“Art. 62  
Indagini geologiche

1. In sede di formazione dei piani strutturali e delle relative varianti sono effettuate indagini atte a verificare la pericolosità del territorio per gli aspetti geologici,

idraulici, di dinamica costiera, idrogeologici e di rischio sismico del territorio a cui afferiscono.

2. In sede di formazione del regolamento urbanistico, dei piani complessi di intervento, dei piani attuativi, nonché delle relative varianti sono effettuate indagini geologiche dirette ad individuare le condizioni che garantiscono la fattibilità degli interventi di trasformazione per gli aspetti di cui al comma 1.

3. I tecnici abilitati certificano l'adeguatezza delle indagini ed attestano la compatibilità degli elaborati progettuali a dette indagini.

4. Le indagini di cui ai commi 1 e 2, sono effettuate in conformità alle direttive tecniche regionali emanate con il regolamento di cui al comma 7 e sono depositate presso le strutture regionali competenti, che effettuano il relativo controllo.

5. Nell'esercizio del controllo di cui al comma 4, le strutture regionali accertano la completezza della documentazione depositata ed effettuano la valutazione tecnica in ordine alla conformità delle indagini alle direttive tecniche regionali secondo quanto stabilito nel regolamento di cui al comma 7.

6. I comuni non possono procedere all'approvazione dei piani strutturali, delle relative varianti e degli atti di cui al comma 2, in caso di esito negativo del controllo delle strutture regionali competenti.

7. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, è approvato un regolamento che stabilisce in particolare:

a) le direttive tecniche per le indagini atte a verificare la pericolosità del territorio sotto il profilo geologico, idraulico e sismico, la fattibilità delle previsioni e per la valutazione degli effetti locali e di sito in relazione all'obiettivo della riduzione del rischio sismico;

b) il procedimento per il deposito delle indagini geologiche presso le strutture regionali competenti;

c) le modalità del controllo delle indagini geologiche da parte della struttura regionale competente, individuando gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio le cui indagini siano da assoggettare a controllo obbligatorio oppure a controllo a campione.”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 2 agosto 2011

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 27.07.2011.

### ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

**Proposta di legge della Giunta regionale** 6 giugno 2011, n. 8

**divenuta**

**Proposta di legge del Consiglio regionale** 10 giugno 2011, n. 88

**Proponente:**

**Assessore** Anna Rita Brammerini

**Assegnata** alla 6<sup>a</sup> Commissione consiliare

**Messaggio** della Commissione in data 19 luglio 2011

**Approvata** in data 27 luglio 2011

**Divenuta** legge regionale 23/2011 (atti del Consiglio)

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2011, n. 37

**Disposizioni sul commissariamento di cui all'articolo 81 della legge regionale 20 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011).**

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
promulga

la seguente legge:

#### PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera p), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge regionale 22 novembre 2007, n. 61 (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati" e norme per la gestione integrata dei rifiuti.), ed in particolare l'articolo 30;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011), ed in particolare l'articolo 81;

Considerato quanto segue:

1. A seguito del referendum abrogativo dell'articolo 23 bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la

semplificazione, la competitività la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in attesa dell'intervento del legislatore nazionale, debbono applicarsi le norme comunitarie come integrate dalla vigente disciplina di settore;

2. In considerazione del mutato quadro normativo, appare necessario ridefinire la natura dell'inadempimento che dà luogo all'esercizio dei poteri sostitutivi regionali, stabilendo un termine a cui le comunità di ambito territoriale ottimale ATO Toscana Centro e ATO Toscana Costa, già diffidate ai sensi dell'articolo 81, comma 2, della legge regionale 20 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011), debbono attenersi per l'effettuazione della scelta della forma di gestione del servizio di cui all'articolo 26 della l.r. 61/2007;

3. Data l'esigenza di pervenire al gestore unico in tempi rapidi, è opportuno che le comunità d'ambito, contestualmente alla scelta della forma di gestione, approvino un cronoprogramma delle attività da espletare per l'affidamento del servizio;

4. Al fine di assicurare l'affidamento al gestore unico in tempi rapidi e certi, è opportuno prevedere l'esercizio di poteri sostitutivi regionali anche in caso di mancato rispetto dei termini per l'espletamento, da parte delle comunità d'ambito o del soggetto che assumerà le relative funzioni, degli adempimenti necessari all'affidamento del servizio individuati dalla Giunta regionale con riferimento al cronoprogramma approvato dalla comunità d'ambito.

Approva la presente legge

#### Art. 1

Disposizioni sul commissariamento di cui all'articolo 81 della l.r. 65/2010

1. Entro il 30 settembre 2011, le comunità d'ambito già diffidate ai sensi dell'articolo 81, comma 2, della legge 20 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011) provvedono all'adozione ed alla trasmissione alla Giunta regionale della deliberazione concernente:

a) la scelta della forma di gestione per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti di cui all'articolo 26 della legge regionale 22 novembre 2007, n. 61 (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati" e norme per la gestione dei rifiuti);

b) il cronoprogramma delle attività da espletare per l'affidamento del servizio di cui alla lettera a).

2. Sulla base del cronoprogramma di cui al comma 1, la Giunta regionale individua con apposito atto, per ciascuna comunità d'ambito, i termini per l'espleta-

mento degli adempimenti necessari all'affidamento del servizio.

3. La Regione procede alla nomina del commissario secondo quanto previsto all'articolo 81, comma 2, della l.r. 65/2010 in caso di:

a) mancata adozione da parte delle comunità d'ambito della deliberazione di cui al comma 1;

b) mancato rispetto da parte delle comunità d'ambito, o del soggetto che assumerà le relative funzioni, dei termini individuati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 2 agosto 2011

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 27.07.2011.

#### ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

**Proposta di legge della Giunta regionale** 11 luglio 2011, n. 37

**divenuta**

**Proposta di legge del Consiglio regionale** 14 luglio 2011, n. 96

**Proponente:**

**Assessore** Anna Rita Brammerini

**Assegnata** alla 6<sup>a</sup> Commissione consiliare

**Messaggio** della Commissione in data 18 luglio 2011

**Approvata** in data 27 luglio 2011

**Divenuta** legge regionale 24/2011 (atti del Consiglio)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2011, n. 38/R

**Regolamento di attuazione della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 "Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo).**

La Giunta regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
emana

il seguente regolamento:

#### SOMMARIO

##### PREAMBOLO

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Modalità di custodia

Art. 3 - Modalità di trasporto

Art. 4 - Accertamento della pericolosità dell'animale

Art. 5 - Modalità della detenzione negli esercizi commerciali, nei canili privati e nelle pensioni per animali

Art. 6 - Manifestazioni storico-culturali

Art. 7 - Attività e terapie assistite da animali

Art. 8 - Modalità di accesso negli esercizi pubblici e commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico

Art. 9 - Procedure di anagrafe canina

Art. 10 - Banca dati regionale

Art. 11 - Cessione del cane al canile rifugio

Art. 12 - Requisiti e procedure di accreditamento dei canili sanitari e dei canili rifugio

Art. 13 - Criteri di concessione dei contributi per la costruzione e il risanamento dei canili

Art. 14 - Nomina della Commissione regionale per la tutela degli animali

Art. 15 - Norma transitoria

Art. 16 - Entrata in vigore

Allegato A - Specifiche tecniche relative alle modalità di custodia

Allegato B - Costituzione della banca dati regionale e procedure di anagrafe canina

Allegato C - Requisiti di accreditamento dei canili sanitari e dei canili rifugio

Allegato D - Finanziamento dei progetti di costruzione e di risanamento dei canili

##### PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma 6, della Costituzione;

Visto l'articolo 42, comma 2, dello Statuto;

Vista la legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 "Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo)";

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione, espresso nella seduta del 11 novembre 2010;

Visti i pareri delle competenti strutture di cui all'articolo 16, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 15 novembre 2010, n. 2;

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regio-

nale di adozione dello schema di regolamento del 18 luglio 2011, n. 627;

Visto il parere della competente commissione consiliare, espresso nella seduta del 25 luglio 2011;

Visto il parere della direzione generale della Presidenza di cui all'articolo 16 del regolamento interno della Giunta regionale 15 novembre 2010, n. 2;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 1 agosto 2011, n. 699;

Considerato quanto segue:

1. La piena operatività della l.r. 59/2009, e la contestuale abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n.43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo) e dei relativi atti attuativi, è condizionata all'entrata in vigore del presente regolamento.

2. La l.r. 59/2009 detta una serie di disposizioni in materia di tutela del benessere degli animali e di prevenzione del randagismo, che necessitano di essere specificate dal punto di vista tecnico.

3. In particolare, la procedura di registrazione all'anagrafe canina può essere effettuata dai veterinari delle strutture pubbliche e da veterinari libero professionisti abilitati ad accedere all'anagrafe stessa secondo modalità definite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, in ottemperanza all'ordinanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 6 agosto 2008.

4. Il termine di novanta giorni per il controllo da parte delle Aziende USL sul possesso dei requisiti dei canili sanitari e dei canili rifugio ai fini dell'accreditamento di tali strutture appare del tutto congruo alla luce della complessa attività valutativa svolta dalle Aziende stesse.

5. Di prendere atto del parere favorevole della competente commissione consiliare, senza tuttavia accogliere l'indicazione formulata in merito ai requisiti dimensionali minimi per la custodia degli animali per i motivi di cui ai punti 6 e 7.

6. Di stabilire requisiti dimensionali minimi che siano realmente adeguati a garantire condizioni di benessere degli animali custoditi, in quanto analoghi a quelli previsti dalla Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.

7. Di prevedere comunque un congruo periodo transitorio per l'adeguamento ai requisiti dimensionali minimi, stabilito nel termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.

8. La particolare urgenza di alcune disposizioni rende necessario stabilire la decorrenza dell'entrata in vigore del presente regolamento dalla data di pubblicazione del medesimo sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Si approva il presente regolamento

Art. 1

Oggetto (art. 41 l.r. 59/2009)

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 "Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n.43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo)", detta disposizioni specifiche finalizzate alla tutela del benessere degli animali ed alla prevenzione del randagismo.

Art. 2

Modalità di custodia (art. 5 l.r. 59/2009)

1. Gli animali sono custoditi in luoghi idonei e con modalità tali da assicurare adeguate condizioni di sicurezza, spazio, temperatura, ventilazione ed illuminazione.

2. I requisiti dimensionali per la custodia di esemplari delle specie più diffuse sono elencati nell'allegato A. La necessità di eventuali deroghe a tali requisiti è attestata da un medico veterinario.

Art. 3

Modalità di trasporto (art. 6 l.r. 59/2009)

1. Nei casi non disciplinati dal regolamento CE 1/2005 del Consiglio, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CEE, e il regolamento CEE 1255/1997, il trasportatore dell'animale adotta le seguenti misure:

a) frequenti interruzioni del viaggio ogniqualvolta l'animale trasportato presenti segni di *stress*, al fine di garantirne il riposo, l'alimentazione e la sgambatura;

b) utilizzo di contenitori idonei a garantire la massima sicurezza.

2. Le misure di cui al comma 1 sono adottate anche in caso di trasporto con automobili private e con i veicoli di cui agli articoli 203, comma 1, lettera m) e 204, comma 1, lettera m) del decreto del presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).

Art. 4

Accertamento della pericolosità dell'animale (art. 9 l.r. 59/2009)

1. Ai fini di cui all'articolo 9 della l.r. 59/2009, la condizione di comprovata pericolosità dell'animale per l'incolumità delle persone è attestata da una com-



missione composta da tre medici veterinari, tra cui un veterinario comportamentalista, ove presente all'interno dell'azienda unità sanitaria locale.

2. La Regione promuove, nel quadro dell'educazione continua dei medici veterinari del servizio sanitario regionale, lo sviluppo di competenze tecniche di medicina comportamentale.

#### Art. 5

Modalità della detenzione negli esercizi commerciali, nei canili privati e nelle pensioni per animali (art. 12 l.r. 59/2009)

1. I titolari delle attività di cui agli articoli 12 e 13 della l.r. 59/2009 sono tenuti al rispetto dei requisiti dimensionali indicati nell'allegato A.

2. Le strutture di cui all'articolo 13 della l.r. 59/2009 sono dotate di un registro di carico e scarico aggiornato costantemente e assicurano l'assistenza di un medico veterinario in qualità di referente.

#### Art. 6

Manifestazioni storico - culturali (art. 15 l.r. 59/2009)

1. Le manifestazioni storico - culturali in cui sia previsto l'impiego di animali, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 15 della l.r. 59/2009, sono autorizzate dal comune in cui si svolgono.

2. Durante lo svolgimento della manifestazione è garantito un adeguato servizio di assistenza veterinaria di pronto intervento. Il servizio di assistenza vigila anche sul rispetto del divieto di qualsiasi trattamento farmacologico teso ad alterare le prestazioni degli animali.

3. La pista in cui si svolge la manifestazione è delimitata mediante strutture idonee a ridurre i danni per gli animali in caso di caduta, nonché a garantire l'incolumità degli spettatori.

4. Qualora la manifestazione preveda l'impiego di equidi, il terreno asfaltato o cementato è ricoperto da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali.

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica nelle manifestazioni che prevedono l'impiego di asini in gara, qualora la pista sia inferiore a 250 metri.

6. La Regione, al fine della salvaguardia delle tradizioni storiche e della tutela degli animali, contribuisce alla diffusione ed alla adozione di misure atte a evitare o a ridurre ogni danno a persone ed animali.

#### Art. 7

Attività e terapie assistite da animali (art. 16 l.r. 59/2009)

1. Le attività di cui all'articolo 16 della l.r. 59/2009 sono le seguenti:

- a) attività assistite da animali;
- b) terapie assistite da animali.

2. Il responsabile del progetto di attività o di terapia assistita da animali comunica, anche in via telematica con modalità conformi all'articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009) alla struttura dell'azienda unità sanitaria locale competente in materia di sanità veterinaria l'inizio del progetto medesimo.

3. Il progetto è condotto esclusivamente da operatori in possesso di competenze tecniche debitamente documentate.

4. L'idoneità dell'animale coadiutore allo svolgimento del progetto è attestata mediante apposita certificazione, con validità annuale, da un medico veterinario esperto in comportamento animale individuato dal responsabile del progetto.

#### Art. 8

Modalità di accesso negli esercizi pubblici e commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico (art. 21 l.r. 59/2009)

1. Ai fini della sicurezza, negli esercizi pubblici e commerciali nonché nei locali ed uffici aperti al pubblico presenti sul territorio regionale è consentito l'accesso di un solo cane per proprietario o detentore, condotto con museruola e guinzaglio qualora previsto dalle norme statali.

#### Art. 9

Procedure di anagrafe canina (artt. 24-26 l.r. 59/2009)

1. Il responsabile del cane provvede all'iscrizione presso l'anagrafe canina contestualmente all'identificazione elettronica del cane effettuata con *microchip* da un medico veterinario ai sensi dell'articolo 25 comma 2 della l.r. 59/2009.

2. Le operazioni di cui al comma 1 sono eseguite, in conformità alle disposizioni di cui all'allegato B, da medici veterinari del servizio sanitario regionale e da medici veterinari libero professionisti.

3. I libero professionisti di cui al comma 2 espletano

le procedure di anagrafe canina previa assegnazione da parte dell'Azienda unità sanitaria locale di un codice di riconoscimento.

4. Il codice di riconoscimento di cui al comma 3 è assegnato previa frequenza di un corso di formazione organizzato dall'Azienda unità sanitaria locale in collaborazione con l'ordine provinciale dei medici veterinari, di durata pari ad almeno sei ore e con *test* finale, avente ad oggetto i contenuti della l.r. 59/2009 e del relativo regolamento di attuazione.

#### Art. 10

##### Banca dati regionale (art. 25 l.r. 59/2009)

1. La banca dati regionale è costituita da un complesso di informazioni che consente di ricondurre il segnale emesso dal *microchip* di cui all'articolo 9 all'azienda unità sanitaria locale competente per territorio.

2. I contenuti e le modalità operative della banca dati regionale sono specificati nell'allegato B.

#### Art. 11

##### Cessione del cane al canile rifugio (art. 28 l.r. 59/2009)

1. La domanda di cessione del cane al canile rifugio è presentata al comune competente, anche in via telematica con modalità conformi all'articolo 3 della l.r. 40/2009, e contiene l'indicazione dei gravi motivi di impedimento di cui all'articolo 28, comma 1 della l.r. 59/2009.

2. Il comune definisce i limiti e le modalità di partecipazione del responsabile del cane alle spese di mantenimento dell'animale.

#### Art. 12

##### Requisiti e procedure di accreditamento dei canili sanitari e dei canili rifugio (art. 30 l.r. 59/2009)

1. L'Azienda unità sanitaria locale rilascia l'accreditamento del canile sanitario e del canile rifugio a seguito della presentazione di dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal responsabile della struttura, con cui si attesta la sussistenza delle seguenti condizioni:

a) possesso del nulla-osta di cui all'articolo 24 del decreto del presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria);

b) sussistenza dei requisiti elencati nell'allegato C al presente regolamento.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, anche in via telematica con modalità conformi all'articolo 3 della l.r. 40/2009.

3. L'Azienda unità sanitaria locale effettua il controllo sul possesso dei requisiti dichiarati ai sensi del comma 1 entro il termine di novanta giorni dall'accreditamento.

4. Successivamente al controllo di cui al comma 3, l'azienda unità sanitaria locale effettua il controllo sulla permanenza dei requisiti almeno ogni due anni. Il controllo è altresì finalizzato a verificare la sussistenza di garanzie di un adeguato livello di benessere degli animali custoditi, come specificate nell'allegato C.

5. Qualora sia rilevata una non conformità, l'azienda unità sanitaria locale stabilisce un termine non inferiore a trenta giorni, entro il quale il responsabile della struttura è tenuto a conformarsi ed a comunicare all'azienda unità sanitaria locale l'avvenuta regolarizzazione.

6. In caso di non adeguamento, l'azienda unità sanitaria locale revoca l'accreditamento con provvedimento motivato.

#### Art. 13

##### Criteri di concessione dei contributi per la costruzione e il risanamento dei canili (art. 33 l.r. 59/2009)

1. La Regione concorre al finanziamento per la costruzione ed il risanamento dei canili con la concessione di specifici contributi.

2. I comuni singoli o associati presentano domanda di contributo entro il 30 settembre di ogni anno, ed allegano alla domanda stessa la seguente documentazione:

a) atto di approvazione del progetto di costruzione o risanamento, contenente gli elementi di cui all'articolo 33 comma 2 della l.r. 59/2009;

b) relazione tecnica attestante la conformità del progetto alle caratteristiche costruttive ed ai requisiti di cui alla l.r. 59/2009;

c) indicazione dello strumento finanziario utilizzato per la realizzazione del progetto;

d) atto associativo e conseguenti atti di organizzazione comprovanti l'esercizio associato delle funzioni di costruzione, risanamento e gestione dei canili ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni).

3. Il settore regionale competente in materia di sanità pubblica veterinaria definisce entro il 30 ottobre di ogni anno una graduatoria e provvede alla concessione dei contributi sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato D.

4. I soggetti pubblici adottano modalità telematiche per la gestione informatica del procedimento di concessione del contributo in conformità alle disposizioni della legge regionale 5 ottobre 2009, n.54 (Istituzione del



sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza).

#### Art. 14

Nomina della Commissione regionale per la tutela degli animali (art. 38 l.r. 59/2009)

1. I tre rappresentanti dei servizi veterinari delle Aziende USL di cui all'articolo 38 comma 2 lettera c) della l.r. 59/2009 sono rispettivamente individuati in ciascuna delle tre Aree vaste di cui all'articolo 9 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).

2. I cinque rappresentanti delle associazioni senza scopo di lucro ed imprese sociali di cui all'articolo 38 comma 2 lettera g) della l.r. 59/2009 sono designati da un'assemblea convocata all'inizio di ogni legislatura regionale dal dirigente del settore regionale competente in materia di sanità pubblica veterinaria. Essi sono individuati in ciascuna delle Aree vaste di cui al comma 1 nella seguente proporzione:

- a) uno per l'Area vasta centro;
- b) due per l'Area vasta nord-ovest;
- c) due per l'Area vasta sud-est.

#### Art. 15

Norma transitoria

1. I detentori di animali e i titolari delle strutture di cui all'articolo 5, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si adeguano alle dimensioni minime indicate nella tabella dell'allegato A capo 1 entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Sono fatte salve le previsioni di dimensioni più ampie recate dai regolamenti comunali.

#### Art. 16

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 4 agosto 2011

SEGUONO ALLEGATI

## SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALLE MODALITA' DI CUSTODIA

**1 CANI e GATTI :** Nelle abitazioni, il cane ed il gatto non devono essere confinati permanentemente in locali di servizio e terrazze.

La detenzione è consentita in recinti o box, come di seguito definiti:

- recinto: spazio confinato all'aperto anche con fondo non impermeabilizzato.
- box: spazio confinato con fondo impermeabilizzato, con pendenza e canalizzazione adeguata allo smaltimento dei reflui.

Deve esserci disponibilità di ricambio d'aria, di spazi esposti al sole e ombreggiati. Deve essere presente una cuccia lavabile sollevata da terra di dimensione adeguata per ognuno degli animali presenti. La recinzione deve essere adeguata ad impedire la fuga ed ogni rischio per la sicurezza dell'animale e della collettività. Per i cani custoditi in box e recinti deve essere garantita la possibilità giornaliera di movimento.

I box e i recinti devono rispettare le dimensioni minime indicate nella seguente tabella.

**Dimensioni minime di riferimento**

Superficie minima	
mq per ciascun cane (massimo 3 cani)	mq per ciascun cane (oltre 3 cani fino a 5 cani)
8,0	4,0

La detenzione dei cani alla catena è consentita in via eccezionale, alternativamente o per le ore diurne o per quelle notturne per un tempo massimo di 6 ore giornaliere a condizione che la catena, di peso non superiore al 10% del peso del cane, sia di almeno sei metri e scorra su un cavo aereo di almeno tre metri fissato ad altezza non superiore ai due metri. La catena deve essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità.

Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 12 della l.r. 59/2009, i cani e gatti sono custoditi in spazi con base ed altezza pari al doppio della lunghezza dell'animale (esclusa la coda). La larghezza deve essere tale da consentire all'animale il movimento. Ogni animale in più deve disporre di almeno il 25% in più della superficie.

**2. ALTRI MAMMIFERI DA COMPAGNIA:** Nelle abitazioni, gli animali non devono essere confinati permanentemente in locali di servizio e terrazze.

In caso di custodia confinata sia a fini privati che commerciali, le indicazioni sotto elencate si riferiscono ad animali adulti. La dimensione base del contenitore si riferisce sempre a 2 animali. Il lato più corto della base deve essere almeno pari alla lunghezza dell'animale con coda. L'altezza del contenitore deve essere pari ad almeno una volta la lunghezza dell'animale con la coda per gli animali terricoli; per quelli arboricoli l'altezza deve essere pari ad almeno 3 volte la lunghezza dell'animale con la coda.

PICCOLI (Fino a 150 gr. di peso) : 500 cm<sup>2</sup>.

MEDI/PICCOLI (Fino a 600 gr. di peso): 900cm<sup>2</sup>.

MEDI (Fino a 1kg di peso) : 2000cm<sup>2</sup>.

MEDIO/GRANDI (Fino a 5 kg di peso): 3600 cm<sup>2</sup>

GRANDI (Superiori a 5 kg) 3x2 la lunghezza dell'animale con coda

**3 SAURI.** La dimensione base del contenitore si riferisce sempre a 2 animali. La base del contenitore deve essere almeno pari al doppio della lunghezza dell'animale, la larghezza e l'altezza almeno pari alla lunghezza. Per ogni animale in più ogni lato deve aumentare del 10%. In aggiunta per gli animali arboricoli devono essere predisposti rami ed arrampicatoi per almeno il doppio della lunghezza dell'animale.

**4 SERPENTI.** La dimensione base del contenitore si riferisce sempre a 2 animali. Il perimetro del contenitore deve essere pari ad almeno 1,25 volte la lunghezza totale dell'animale. Per ogni animale in più occorre calcolare in aggiunta il 10% del perimetro. La larghezza del contenitore deve essere almeno pari al 25% della lunghezza dell'animale. Per i serpenti arboricoli l'altezza del contenitore deve essere almeno pari ad almeno il 25% dell'animale ed il contenitore deve essere provvisto di rami ed arrampicatoi.

**5 TARTARUGHE TERRESTRI.** La dimensione base del contenitore si riferisce sempre a 2 animali. La superficie calpestabile deve essere almeno pari a 20 volte quella del carapace dell'animale. Il lato minore del contenitore deve essere almeno pari al doppio della lunghezza del carapace dell'animale più grande. Per ogni animale in più occorre calcolare in aggiunta il 25% della superficie calpestabile.

**6 TARTARUGHE ACQUATICHE.** La dimensione base del contenitore si riferisce sempre a 2 animali. Il contenitore deve avere un'area almeno pari al quintuplo per il doppio la lunghezza del carapace dell'animale più grande. La parte asciutta deve essere almeno pari alla superficie del carapace dell'animale più grande. La parte acquatica deve essere almeno pari al doppio della lunghezza del carapace più grande. Per ogni animale in più occorre calcolare in aggiunta il 25% della superficie sia acquatica che terrestre.

**7 UCCELLI:** Lo spazio di ogni gabbia/voliera deve essere conformato e sufficiente a permettere a tutti gli animali di muoversi liberamente e contemporaneamente senza rischio di compromettere le penne remiganti e timoniere. Devono poter altresì aprire entrambe le ali senza toccare le pareti della gabbia stessa e senza toccare il fondo con le penne timoniere.

## COSTITUZIONE DELLA BANCA DATI REGIONALE E PROCEDURE DI ANAGRAFE CANINA

SEZIONE PRIMA  
COSTITUZIONE DELLA BANCA DATI REGIONALE (ART.10)

1. La banca dati regionale è costituita da un complesso di informazioni che consente di ricondurre il segnale emesso dal *microchip* all'azienda unità sanitaria locale competente per territorio, e da ogni ulteriore informazione necessaria alla gestione ed allo sviluppo del relativo sistema informativo. La banca dati regionale è organizzata in modo da consentire di procedere in automatico alla estrazione dei dati. La banca dati regionale fa parte del sistema informativo regionale (SIR) ed è conforme alle disposizioni di cui alla l.r. 54/2009.

2. La banca dati regionale si suddivide in articolazioni locali, definite banca dati locale, ciascuna delle quali riferita ad una azienda unità sanitaria locale e contenente il complesso informatizzato dei dati da questa gestiti.

I dati sono i seguenti:

- a) codice identificativo del *microchip*;
- b) cognome e nome del responsabile;
- c) luogo e data di nascita del responsabile;
- d) residenza del responsabile;
- e) utenza telefonica di residenza del responsabile;
- f) utenza di telefonia mobile del responsabile;
- g) razza del cane;
- h) sesso del cane;
- i) data o periodo di nascita del cane;
- l) mantello del cane;
- m) taglia del cane;
- n) nome del cane;
- o) veterinario operatore;
- p) data iscrizione;
- q) segni particolari;
- s) note (ad esempio, domicilio del responsabile, se diverso dalla residenza indicata alla lettera d), ulteriori contrassegni identificativi del cane, etc.).

3. Per ogni banca dati locale, è individuato un soggetto responsabile delle procedure.

La banca dati locale aggiorna costantemente, con cadenza almeno settimanale, i dati presenti nella banca dati regionale.

## SEZIONE SECONDA

## PROCEDURE DI ANAGRAFE CANINA (ART. 9)

1. Il responsabile di un cane provvede entro il sessantesimo giorno di vita dell'animale all'iscrizione e all'identificazione dello stesso presso la banca dati locale, individuata in base alla propria residenza anagrafica.
2. Chiunque rinviene un cane vagante, di qualsiasi età, lo segnala senza indugio agli agenti di polizia municipale del luogo dove è avvenuto il ritrovamento.
3. Ai fini dell'iscrizione il responsabile dell'animale sottoscrive in duplice esemplare una scheda anagrafica che riporta i dati elencati al punto 2 della prima sezione; una copia della scheda anagrafica è rilasciata al responsabile; una seconda copia, accompagnata da copia del documento di identità del responsabile, è inviata entro cinque giorni alla banca dati locale a cura del medico veterinario. Il modello di scheda anagrafica è approvato con decreto del dirigente della competente struttura regionale.
4. Contestualmente all'iscrizione, il medico veterinario impianta al cane un *microchip* nel sottocute della regione del collo nel terzo craniale del lato sinistro. L'impianto del *microchip* è effettuato con modalità che evitino inutili sofferenze o danni all'animale.  
Dopo l'impianto, il funzionamento del *microchip* è verificato mediante lettore e, in caso di esito positivo, il medico veterinario appone una etichetta adesiva con il codice identificativo su entrambe le schede di cui al punto 3. I cani già identificati con *microchip* sono iscritti nella banca dati locale dopo la verifica della identificazione a cura del veterinario ufficiale.
5. In caso di trasferimento della residenza in un comune appartenente alla stessa azienda unità sanitaria locale, il responsabile comunica all'azienda la variazione dei propri dati anagrafici. Qualora il trasferimento della residenza avvenga in un comune appartenente ad una azienda unità sanitaria locale diversa, il responsabile trasmette alla azienda unità sanitaria locale di ultima residenza copia della scheda anagrafica completa di codice identificativo, indicando la nuova residenza e le eventuali variazioni ad essa collegate. L'azienda unità sanitaria locale di ultima residenza comunica il trasferimento alla azienda unità sanitaria locale divenuta competente, la quale provvede d'ufficio alla trascrizione dei dati anagrafici opportunamente modificati nella banca dati locale.
6. Se la proprietà del cane viene ceduta, a qualsiasi titolo, a un soggetto residente nella stessa azienda unità sanitaria locale di residenza del responsabile, quest'ultimo comunica alla azienda le generalità complete del nuovo responsabile per l'aggiornamento dei dati anagrafici. Qualora il nuovo proprietario risieda in una azienda unità sanitaria locale diversa da quella di residenza del responsabile, quest'ultimo comunica alla propria azienda il mutamento di proprietà e le generalità del nuovo responsabile. L'azienda unità sanitaria locale di residenza dell'alienante comunica il trasferimento di proprietà alla azienda unità sanitaria locale di residenza del nuovo responsabile, che provvede d'ufficio alla trascrizione dei dati anagrafici nella banca dati locale. Al momento dell'effettiva presa in carico del cane, il responsabile consegna al nuovo proprietario il proprio esemplare della scheda anagrafica.
7. Chiunque acquista la proprietà, a qualsiasi titolo, di un cane di età superiore a sessanta giorni verifica, al momento in cui ne entra in possesso, se esso sia già registrato all'anagrafe canina ed identificato con tatuaggio o *microchip*; in caso contrario, provvede alla immediata registrazione del medesimo.
8. Le dichiarazioni, istanze e comunicazioni trasmesse da privati a soggetti pubblici possono avvenire in via telematica con modalità conformi all'articolo 3 della l.r. 40/2009. I soggetti pubblici adottano modalità telematiche per la gestione informatica delle procedure in conformità alle disposizioni della l.r. 54/2009.



## REQUISITI DI ACCREDITAMENTO DEI CANILI SANITARI E DEI CANILI RIFUGIO (ART. 12)

## SEZIONE PRIMA

## REQUISITI STRUTTURALI E DOTAZIONI STRUMENTALI

La struttura deve fornire adeguate garanzie circa le condizioni sanitarie, igieniche e di benessere degli animali custoditi, nonché circa le condizioni di sicurezza dei lavoratori, dei volontari e dei visitatori. A tal fine, è richiesta la sussistenza nella struttura dei requisiti sotto elencati.

1. I requisiti strutturali e le dotazioni strumentali del canile sanitario sono le seguenti:

## Box

- a) I box devono essere costruiti con materiali atti a soddisfare le esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabili.
- b) La superficie disponibile per ogni cane ospitato deve essere di mq. 4, di cui almeno mq. 2 coperti
- c) I box devono consentire il confinamento del cane ospitato nella parte coperta o in quella scoperta, a mezzo di porta scorrevole manovrabile dall'esterno, in modo tale da consentire la pulizia e la disinfezione dei box.
- d) Le reti utilizzate devono avere maglie da 3 a 5 cm, adeguate alle dimensioni del cane custodito.
- e) Il pavimento dei box deve consentire il deflusso delle acque di lavaggio ed essere munito di griglie di scarico.

## Infermeria

- f) Il pavimento del locale adibito ad infermeria ed il rivestimento delle pareti, non inferiore a m. 2 di altezza, devono essere in materiale lavabile.

## Locale degenza e reparto ricovero cuccioli

- g) Nei locali non devono esistere strutture permanenti tali da impedire normali operazioni di disinfezione e disinfestazione.
- h) I locali devono essere dotati di gabbie mobili idonee ad ospitare gli animali in decorso post-operatorio e i cuccioli, e devono comunque avere caratteristiche tali da garantire condizioni di benessere adeguato allo stato fisiologico degli animali ospitati.

Nella struttura devono essere inoltre presenti i seguenti locali:

- magazzino;
- cucina;
- servizi igienici.

2. I requisiti strutturali e le dotazioni strumentali del canile rifugio sono i seguenti:

#### Box

- a) I box devono essere costruiti con materiali atti a soddisfare le esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabili.
- b) La superficie disponibile per ogni cane ospitato deve essere di mq. 8, di cui almeno mq. 2 coperti, con un lato di almeno 2 m.
- c) Almeno il 5% dei box deve avere un doppio accesso per escludere, se necessario, il contatto con l'operatore o comunque una struttura atta a garantire la sicurezza.
- d) I box destinati alla eventuale custodia a pagamento di cani di proprietà devono essere dislocati in moduli separati dagli altri alla distanza di almeno m. 20.

#### Recinti esterni di sgambatura

- e) La superficie deve essere di almeno 30 mq ogni 10 box, con un lato minimo di almeno m.4, raccordati con l'ambiente interno in modo protetto.
- f) I recinti devono essere provvisti di un adeguato sistema di drenaggio che eviti il ristagno dell'acqua.
- g) L' altezza minima delle recinzioni interne ed esterne deve essere di almeno 2 m.
- h) Le reti utilizzate devono avere maglie da 3 a 5 cm , adeguate alle dimensioni del cane custodito.

#### Ambulatorio

- i) L'ambulatorio deve avere le stesse caratteristiche costruttive previste per l'infermeria del canile sanitario.
- j) La dotazione strumentale dell'ambulatorio deve essere sufficiente per gli interventi di pronto soccorso.

Nella struttura devono essere inoltre presenti i seguenti locali:

- magazzino;
- cucina;
- servizi igienici.

### SEZIONE SECONDA REQUISITI GESTIONALI E OPERATIVI

1. La documentazione relativa alle autorizzazioni e certificazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività deve essere conservata presso la struttura e messa a disposizione del personale preposto per l'effettuazione di controlli ed ispezioni. La struttura deve dare inoltre adeguate garanzie di funzionalità organizzativa, accertabili mediante la documentazione sotto elencata:

- a) Nulla osta ex art.24 DPR 320/54.
- b) Certificazione degli impianti.

- c) Documento di valutazione del rischio.
- d) Registro di carico/scarico presenze.
- e) Registro dei rifiuti speciali.
- f) Convenzione di gestione.
- g) Atto di incarico del direttore sanitario.
- h) Funzionigramma (con identificazione degli operatori e dei volontari).
- i) Piano per la formazione (periodico e archivio).
- j) Registro dei visitatori (con definizione del relativo percorso).
- k) Documento informativo sulla procedura di affidamento.
- l) Documento informativo sull'orario.
- m) Regolamento interno.

2. La struttura deve fornire adeguate garanzie circa la identificabilità del cane, nonché la possibilità di valutare qualunque anomalia del suo stato di salute, e di instaurare un'adeguata terapia in tempi rapidi; a tal fine, è richiesta l'adozione del seguente protocollo:

- a) Adeguata documentazione e condivisione della procedura di ingresso.
- b) Registrazione dell'ingresso del nuovo cane nella struttura.
- c) Identificazione del cane mediante una scheda individuale.
- d) Predisposizione ed attuazione di una valutazione sanitaria e comportamentale del cane.
- e) Predisposizione e sottoscrizione di un verbale di riconsegna o di affidamento del cane.
- f) Adozione e condivisione di procedure di igienizzazione dei locali.
- g) Effettuazione di una visita clinica con cadenza periodica documentata.
- h) Effettuazione di vaccinazione e di controlli diagnostici con cadenza periodica documentata.
- i) Effettuazione di esercizi fisici e di socializzazione in un'area protetta.

3. Per quanto riguarda la gestione delle emergenze, deve essere adottato un piano di gestione i cui contenuti, sotto elencati, siano adeguati alle caratteristiche della struttura e del territorio circostante, anche in ipotesi di evacuazione forzata dei cani della struttura:

- a) Indicazioni operative relative a: malattie infettive, sovraffollamento, incidenti tra animali, incidenti sul lavoro, intrusioni di terzi, abbandono di animali, evacuazione del canile, incendio, esondazioni.
- b) Presenza di adeguati percorsi con segnaletica aggiornata per l'evacuazione dalla struttura delle persone e degli animali.
- c) Documentazione del percorso formativo specifico degli operatori per la gestione delle emergenze.

## ALLEGATO D

## FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI COSTRUZIONE E DI RISANAMENTO DEI CANILI (ART. 13)

I criteri per la concessione dei contributi per la costruzione ed il risanamento dei canili, con l'indicazione dei relativi punteggi, sono i seguenti:

- a) bacino di utenza: 1 punto ogni 5.000 abitanti.
- b) gestione associata: 10 punti.
- c) assenza di altre strutture: 5 punti.
- d) adeguamento della struttura ai requisiti del presente regolamento: 30 punti.
- e) rapporto più favorevole tra il finanziamento richiesto e il numero di posti della struttura: 30 punti.

---

**SEZIONE II**


---

**CONSIGLIO REGIONALE**  
**- Ordini del giorno**

ORDINE DEL GIORNO 27 luglio 2011, n. 52

**Approvato nella seduta del Consiglio regionale del 27 luglio 2011 collegato alla proposta di legge di iniziativa popolare, ex articolo 74 dello Statuto, n. 4 (Istituzione del Comune di Casentino mediante fusione dei Comuni già facenti parte della Comunità Montana del Casentino).**

Il Consiglio regionale

Vista la proposta di legge di iniziativa popolare, ex articolo 74 dello Statuto, n. 4 (Istituzione del Comune di Casentino mediante fusione dei Comuni già facenti parte della Comunità Montana del Casentino) che prevede, a far data dal 1° gennaio 2012, l'istituzione del Comune del Casentino tramite la fusione dei tredici comuni oggi esistenti in quel territorio ovvero: Bibbiena, Capolona, Castel Focognano, Castel San Nicolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaiolo, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio, Stia, Subbiano e Talla, già facenti parte della Comunità montana del Casentino in Provincia di Arezzo;

Vista la legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto) che, all'articolo 60, stabilisce che il Consiglio regionale adotti un ordine del giorno con il quale esprime il proprio orientamento sui contenuti della proposta di legge che prevede la fusione di comuni esistenti, l'istituzione di nuovi comuni, la modificazione delle circoscrizioni e denominazioni comunali;

Vista la legge regionale 6 ottobre 2010, n. 51 (Norme sull'iniziativa popolare delle leggi);

Vista la risoluzione approvata dalla Prima Commissione consiliare nella seduta del 31 maggio 2011 in ordine al documento preliminare relativo alle norme sul sistema delle autonomie;

Preso atto dell'illustrazione dei contenuti della proposta di legge in oggetto da parte della delegazione dei promotori svolta nella seduta della Prima Commissione consiliare del 31 maggio 2011;

Preso atto dell'esito dell'audizione dei comuni interessati, dei rappresentanti delle categorie economiche, del volontariato e dei sindacati svolta dalla Prima Commissione consiliare in data 28 giugno 2011;

Preso atto dell'esito dell'audizione del comitato promotore per la fusione dei Comuni di Pratovecchio e Stia svolta dalla Prima Commissione consiliare in data 14 luglio 2011;

Considerata meritevole di apprezzamento la finalità perseguita dalla proposta di legge in oggetto, in quanto in linea con la risoluzione della Prima Commissione consiliare sopra citata;

Salve ed impregiudicate le valutazioni del Consiglio regionale all'esito della consultazione referendaria;

Con le motivazioni di cui sopra;

Esprime

orientamento favorevole all'approvazione della proposta di legge in oggetto, ai sensi dell'articolo 60, comma 1, della l.r. 62/2007;

Si impegna

ad adottare la deliberazione di indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate, ai sensi dello stesso articolo 60, della l.r. 62/2007.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 2 della medesima legge l.r. 23/2007.

*Il Presidente*

Roberto Giuseppe Benedetti

*I Segretari*

Daniela Lastri

Gian Luca Lazzeri

---

ORDINE DEL GIORNO 27 luglio 2011, n. 104

**Approvato nella seduta del Consiglio regionale del 27 luglio 2011 collegato alla proposta di legge di iniziativa popolare, ex articolo 74 dello Statuto, n. 4 (Istituzione del Comune di Casentino mediante fusione dei Comuni già facenti parte della Comunità Montana del Casentino).**

Il Consiglio regionale

Visto l'ordine del giorno n. 52, approvato dalla Prima Commissione consiliare in data 21 luglio 2011 e dal Consiglio regionale nella seduta del 27 luglio 2011, con il quale si esprime un orientamento favorevole all'appro-



vazione della proposta di legge in oggetto, e si assume l'impegno ad adottare la deliberazione di indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate;

Precisato che tale orientamento si riferisce esclusivamente alla ratio, sottostante alla proposta di legge in oggetto, che va nella direzione di un'aggregazione di enti locali attualmente esistenti;

Rilevato che la stragrande maggioranza dei soggetti consultati (amministratori locali, categorie e forze sociali) ha espresso contrarietà e perplessità sulla proposta in quanto tale, adducendo le seguenti motivazioni:

- estensione geografica troppo vasta;
- mancato rispetto delle dinamiche storiche e socio-economiche;
- preoccupazioni per l'impoverimento dei servizi essenziali (poste, istruzione, case, ...);
- impoverimento della rappresentanza istituzionale;
- mancanza di un effettivo risparmio nelle spese di funzionamento qualora vengano istituite municipalità al posto delle attuali sedi comunali.

Rilevato altresì che è in atto un'indagine penale rispetto all'autenticità e regolarità delle firme raccolte e, su questo aspetto, si richiamano i contenuti del parere reso dall'Avvocatura regionale al Consiglio Regionale, di cui alla nota protocollo n. 5838/2.7 del 23 marzo 2011.

Dà mandato  
agli organi competenti

prima di procedere al completamento degli atti previsti ex articolo 60 della l.r. 62/2007 per ciò che riguarda

la formulazione del quesito referendario, a compiere un monitoraggio circa l'andamento e lo stato dell'indagine attualmente in corso in coerenza con il parere dell'Avvocatura, al fine di non produrre l'eventuale ingiustificato utilizzo di risorse pubbliche;

Esprime pertanto

considerato quanto previsto dal titolo V della l.r. 62/2007, parere favorevole, per gli aspetti di propria competenza, proprio per il rispetto della volontà dei cittadini sottoscrittori della proposta di legge di iniziativa popolare, ex articolo 74 dello Statuto, n. 4, prevedendo altresì, fin da ora, che i risultati della consultazione referendaria siano trasmessi all'Assemblea consiliare suddivisi per singolo comune esistente, al fine di valutare compiutamente l'esistenza di un orientamento prevalente e uniforme su tutto il territorio interessato rispetto alla creazione del nuovo ente ai sensi dell'articolo 67, comma 3, della l.r. 62/2007.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4 comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 2 della medesima legge l.r. 23/2007.

*Il Presidente*  
Roberto Giuseppe Benedetti

*I Segretari*  
Daniela Lastri  
Gian Luca Lazzeri

## **MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE**

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.lgs 82/2005) hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. E' fatta transitoriamente eccezione alle modalità di cui sopra per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i quali resta utilizzabile, la trasmissione elettronica all'indirizzo redazione@regione.toscana.it.**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il calcolo per le tariffe di inserzione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea ecc. di cui è composto il testo da pubblicare. La tariffa unitaria per carattere, spazi ecc. è di **Euro 0,010**, il costo per la pubblicazione di tabelle, elenchi, prospetti diversi sarà computato moltiplicando la tariffa unitaria per 2.000 per ogni pagina di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente la pagina A/4 (**Euro 20**).

Per le inserzioni a pagamento il versamento dovrà essere fatto sul C/C postale n. 14357503 intestato a: Regione Toscana - Bollettino Ufficiale - via F. Baracca, 88 - 50127 Firenze.

**L'attestazione del pagamento dovrà essere inviata via fax al n. 0554384620 contestualmente al materiale da pubblicare inviato in formato digitale.**

**L'art. 16, comma 2, della L.R. n. 23/2007 stabilisce che gli atti degli enti locali e degli altri enti pubblici la cui pubblicazione è obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'interessato, in tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria.**

L'art. 16, comma 3, della L.R. n. 23/2007, stabilisce viceversa che sono soggetti a pagamento gli atti di cui all'art.5, comma 1, lettere h),i),j),e k), ed in particolare:

- 1) bandi ed avvisi di concorso e relativi provvedimenti di approvazione;
- 2) bandi ed avvisi per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- 3) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relativi ai procedimenti di cui sopra;
- 4) gli avvisi di conferimento di incarichi esterni o di collaborazione coordinata e continuativa, ove previsto dalla disciplina della materia.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre signature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384612-4631